



# CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Codice 11040

C.C. Numero 14 del 19-04-16

**Oggetto:** MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)

Immediatamente eseguibile [S]

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

FIORITO MARIA	P	VINCENZI TERESINA MARIA	P
FOSSATI CARLO	P	MERATI MORENO	P
PIPINO MARIA GIOVANNA	A	ZANANTONI PIETRO STEFANO	P
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	P	BONFANTE NADIO	P
LAURIA FRANCESCO	P	ADAMO ILARIA	P
SINOPOLI CARMELO	A	CAROZZI ROBERTO	P
CALABRETTA ANGELICA ROSA	P	PERAZZI LORENA	A
FRANZONI ANNA	P	SARAGOZZA ANGELO	P
BRUNO RAFFAELE	P		

Totale presenti n. 14

Totale assenti n. 3

Presiede il DOTT. CARLO FOSSATI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA.

**OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti:**

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, testualmente recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il D.M. 01.03.2016, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30.04.2016;

**Visto e richiamato** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.04.2012 e modificato con deliberazioni consiliari n. 51 del 29.10.2012, n. 17 del 01.07.2013 e n. 44 del 30.09.2014, tutte esecutive ai sensi di legge;

**Verificato** che l'art. 1 della L. 28.12.2015, n. 208 (*Legge di stabilità 2016*) ha apportato modificazioni all'art. 13 - ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22.12.2011, n. 214:

- con il comma 10, lettera b), inserendo in testa al comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 0a), che testualmente recita: *"La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"*;
- con il comma 13, lettera a), estendendo l'esenzione dall'imposta municipale propria ai terreni agricoli *"posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione"*;
- con il comma 15, prevedendo che l'imposta municipale propria non si applichi *"alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti"*

*universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”;*

- con il comma 53, aggiungendo dopo il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 6-bis, che testualmente recita: *“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e’ ridotta al 75 per cento”;*

**Visto** il D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, che all’art. 17-bis, comma 1, testualmente recita: *“per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”;*

**Ravvisata** la necessità di recepire nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.MU.) le innovazioni introdotte in materia dalla L. 208/2015 e dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992;

**Visto** lo schema delle modificazioni da apportare al vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.MU.), che sono state esaminate dalla “Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali” in seduta del 24.03.2016, e giudicatolo meritevole di approvazione;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla modificazione del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.MU.), sostituendo l’art. 2 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA e l’art. 6 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI, aggiungendo l’art. 6-quater BASE IMPONIBILE DELLE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO e l’art. 6-quinquies IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO, abrogando il comma 6 dell’art. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, aggiungendo il comma 4 in calce all’art. 13 ESENZIONI e inserendo l’art. 17-bis CONTENZIOSO, il tutto come risulta nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Acquisiti** sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Pipino, Sinopoli – Gruppo Consiliare PD; Perazzi – Solo per Muggiò)

Previo scomputo degli astenuti n. 5 (Zanantoni, Bonfante, Carozzi, Adamo – Gruppo Consiliare FI; Saragozza M5S)

Votanti n. 9

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

#### **DELIBERA**

1. Di modificare, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.MU.), sostituendo l’art. 2 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA e l’art. 6 BASE IMPONIBILE DEI

FABRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI, aggiungendo l'art. 6-quater BASE IMPONIBILE DELLE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO e l'art. 6-quinquies IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO, abrogando il comma 6 dell'art. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, aggiungendo il comma 4 in calce all'art. 13 ESENZIONI e inserendo l'art. 17-bis CONTENZIOSO, il tutto come risulta nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali;

## INDI

### **VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Pipino, Sinopoli – Gruppo Consiliare PD; Perazzi – Solo per Muggiò)

Previo scomputo degli astenuti n. 5 (Zanantoni, Bonfante, Carozzi, Adamo – Gruppo Consiliare FI; Saragozza M5S)

Votanti n. 9

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 4 del 19.04.2016.

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 19.04.2016**

**OGGETTO:** Modificazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.).

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p align="center"><b>ART. 2</b> <b>PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b></p> <p>1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, come definiti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 3 del presente regolamento.</p> <p>2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e alle pertinenze alla stessa ascrivibili, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.</p> <p>3. Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al successivo articolo 8 e la detrazione di cui al successivo articolo 11.</p> <p>4. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:</p> <p>a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente</p>	<p align="center"><b>ART. 2</b> <b>PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b></p> <p>1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, come definiti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 3 del presente regolamento.</p> <p>2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e alle pertinenze alla stessa ascrivibili, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.</p> <p>3. Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al successivo articolo 8 e la detrazione di cui al successivo articolo 11.</p> <p>4. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:</p> <p>a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, <b>nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;</b></p> <p>b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti</p>

<p>appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>5. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>	<p>civili del matrimonio;</p> <p>d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>5. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p>BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI</p> <p>1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del citato Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in Legge 214/2011, che sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2</li> </ul>	<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p>BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI</p> <p>1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del citato Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in Legge 214/2011, che sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2</li> </ul>

<p>(cantine e soffitte)), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (colonie, asili, ospedali) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);</li> <li>• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici) e D/5 (banche, assicurazioni);</li> <li>• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita) esclusa la categoria D/5 (banche, assicurazioni);</li> <li>• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).</li> </ul> <p>2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.</p>	<p>(cantine e soffitte)), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (colonie, asili, ospedali) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);</li> <li>• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici) e D/5 (banche, assicurazioni);</li> <li>• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita) esclusa la categoria D/5 (banche, assicurazioni);</li> <li>• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).</li> </ul> <p>2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 6-quater</b>  <b>BASE IMPONIBILE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO</b></p> <p>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per le abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal</p>

	<p>soggetto passivo ai parenti in linea retta - ascendente e discendente - di primo grado (<i>dai genitori ai figli e viceversa</i>) che le utilizzano come abitazione principale avendovi stabilito con il proprio nucleo familiare la dimora abituale e la residenza anagrafica, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il contratto di comodato sia registrato;</li> <li>• il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Muggiò.</li> </ul> <p>2. Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Muggiò un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.</p> <p>3. Il beneficio opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni predette.</p> <p>4. Il comodante attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</p>
	<p style="text-align: center;">ART. 6-quinquies IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO</p> <p>1. Per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE</p> <p>1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE</p> <p>1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.</p>

<p>2. L'aliquota ordinaria, fissata per legge nella misura base dello 0,76 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un minimo dello 0,46 per cento e a un massimo di 1,06 punti percentuali.</p> <p>2bis Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita, banche, assicurazioni) l'aliquota di base dello 0,76 per cento può essere modificata dal Comune in aumento sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un massimo di 1,06 punti percentuali.</p> <p>3. L'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, fissata per legge nella misura base dello 0,4 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, e pertanto da un minimo dello 0,2 per cento ad un massimo dello 0,6 per cento.</p> <p>4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è fissata per legge nella misura base dello 0,2 per cento, con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.</p> <p>5. L'aliquota ordinaria può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</li> <li>• nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;</li> <li>• nel caso di immobili locati.</li> </ul> <p>6. A partire dall'anno 2015, l'aliquota ordinaria può essere ridotta fino allo 0,46 per cento a favore dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta - ascendente e discendente - di primo grado (dai genitori ai figli e viceversa) che vi abbiano fissato la residenza anagrafica. L'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo,</p>	<p>2. L'aliquota ordinaria, fissata per legge nella misura base dello 0,76 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un minimo dello 0,46 per cento e a un massimo di 1,06 punti percentuali.</p> <p>2bis Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita, banche, assicurazioni) l'aliquota di base dello 0,76 per cento può essere modificata dal Comune in aumento sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un massimo di 1,06 punti percentuali.</p> <p>3. L'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, fissata per legge nella misura base dello 0,4 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, e pertanto da un minimo dello 0,2 per cento ad un massimo dello 0,6 per cento.</p> <p>4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è fissata per legge nella misura base dello 0,2 per cento, con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.</p> <p>5. L'aliquota ordinaria può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</li> <li>• nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;</li> <li>• nel caso di immobili locati.</li> </ul> <p>6. <b>ABROGATO</b></p>
--	---

<p>ed opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro;</li> <li>• limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono i presupposti.</li> </ul> <p>Per beneficiare dell'agevolazione, il contribuente comodante ed il parente comodatario devono rendere apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà utilizzando la modulistica messa a disposizione gratuitamente dall'ufficio tributi. La dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta e ha valore anche per gli anni successivi, sempre che non intervengano variazioni. Il contribuente è, comunque, tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto il venir meno delle condizioni che danno diritto all'agevolazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ART. 13 ESENZIONI</b></p> <p>1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni descritte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</li> <li>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</li> <li>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;</li> <li>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;</li> <li>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 13 ESENZIONI</b></p> <p>1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni descritte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</li> <li>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</li> <li>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;</li> <li>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;</li> <li>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e</li> </ol>

<p>16 del Trattato Lateranense;</p> <p>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione di cui al presente punto si intende applicabile alle attività predette che non abbiano esclusivamente natura commerciale.</p> <p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.</p>	<p>16 del Trattato Lateranense;</p> <p>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione di cui al presente punto si intende applicabile alle attività predette che non abbiano esclusivamente natura commerciale.</p> <p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.</p> <p><b>4. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.</b></p>
	<p style="text-align: center;">ART. 17-bis CONTENZIOSO</p> <p>1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il</p>

	<p>provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p> <p>2. Il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria.</p>
--	--



**CITTA'  
DI  
MUGGIO'**

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985

E-mail [tributi@comune.muggio.mb.it](mailto:tributi@comune.muggio.mb.it) – C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

**AREA SERVIZI AL CITTADINO**

**SERVIZIO TRIBUTI**

**OGGETTO:** Modificazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.).

Il sottoscritto Dott. Mauro Ricotti, Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò, 14 aprile 2016



IL RESPONSABILE  
AREA SERVIZI AL CITTADINO

Il sottoscritto Dott. Nicolantano De Simone, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò, 14/04/2016



IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA



CITTA' DI MUGGIO'  
Provincia di Monza e della Brianza

**Atto C.C. n. 14 del 19-04-16**

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to DOTT. CARLO FOSSATI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA

---

La suesesa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio *on line* e rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione viene comunicata, contestualmente all'affissione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Muggiò, 04 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA

---

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)